



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/01/2009

ADD. 16/01/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONDINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASCORRE	Drino	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COPOZZELLI	Anna Salome	"	NLEKI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

*****OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI STEFANO VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 10

Cogollo:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di calcare sita in località "Fiorotta" del territorio del Comune di Civitavecchia (Roma), a favore della società S. A.D. Autotrasporti e Scavi Srl



10

16 GEN. 2009

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di calcare sita in località "Fiorotta" del territorio del Comune di Civitavecchia (Roma), a favore della società S.I.A.D. Autotrasporti e Scavi Srl



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 25 febbraio 2003 della società S.I.A.D. Autotrasporti e Scavi Srl, con sede a Civitavecchia (Roma), via Aurelia Nord n.° 32, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di calcare in località "Fiorotta" del territorio del Comune di Civitavecchia (Roma), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (atto di acquisto repertorio n.° 518220 – raccolta n.° 22950 del 16 dicembre 2002, trascritto a Civitavecchia il 24 dicembre 2002) per una superficie complessiva di Ha 5.50.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

CONSIDERATO che l'istanza della società S.I.A.D. Autotrasporti e Scavi Srl ha seguito l'iter dettato dalla L.R. 27/93 con l'acquisizione di tutti i pareri previsti;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Arlena di Civitavecchia con nota n.° 330 del 9 luglio 2007;

VISTA la certificazione datata 1 aprile 2004 rilasciata dal Comune di Civitavecchia e relativa agli usi civici;

VISTA la nota n.° 1052 del 20 novembre 2002 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Roma, dalla quale risulta che tutta l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

VISTA la nota n.° 7677 del 28 luglio 2004 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;

VISTA la Pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa con nota n.° D2/31937 del 23 febbraio 2004 da parte della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio che ha determinato l'esclusione dell'opera dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale individuando alcune prescrizioni;



VISTA la Pronuncia di Valutazione di Incidenza espressa con nota n.° 148100 del 30 maggio 2008 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio che rilascia parere favorevole individuando alcune prescrizioni;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica della Regione Lazio con nota n.° 127472/05 del 13 gennaio 2006 che esclude dal cantiere estrattivo la zona boscata;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio con nota n.° 140914 del 9 dicembre 2004, che aggiorna l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di € 200.211,00 (€ duecentomiladuecentoundici/00) a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Sviluppo Economico con relazione in data 6 luglio 2004 ed approvato dalla C.R.C. nella seduta del 7 luglio 2004;

CONSIDERATO che l'istanza 25 febbraio 2003, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 19 del 7 luglio 2004 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° C1093 del 15 maggio 2008 assunta dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di calcare in località Fiorotta nel territorio del comune di Civitavecchia;

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 15/12/2008; *gr*

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 20/10/2008; *gr*

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità



10 16 GEN. 2009 *pp*

DELIBERA

1. La Società S.I.A.D. Autotrasporti e Scavi Srl, con sede a Civitavecchia (Roma), in via Aurelia Nord n.° 32, è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercire per anni sette la cava di calcare in località "Fiorotta" del territorio del Comune di Civitavecchia (Roma), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 6 particelle 22/p, 78/p ora 216 e 23/p ora 218).
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la S.I.A.D. Autotrasporti e Scavi Srl dovrà:
 - a) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per consentire i controlli periodici previsti;
 - b) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di Civitavecchia (Roma), dopo aver costituito a favore dello stesso polizza fidejussoria per l'importo di € 200.211/00 (duecentomiladeucentoundici/00) a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fidejussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Civitavecchia, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione; trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
 - c) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
3. I lavori di scavo dovranno mantenere una fascia di rispetto dalla zona boscata di almeno 5 metri prendendo a riferimento la proiezione a terra delle chiome delle alberature.
4. L'attività estrattiva dovrà procedere secondo modalità e tempi previsti nel piano di coltivazione approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n.° 17/2004 ed utilizzando esclusivamente materiale di risulta proveniente dalle escavazioni in sito.
5. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
6. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
7. La società S.I.A.D. Autotrasporti e Scavi Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 25 febbraio 2003 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati grafici approvati, vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
 - Relazione Tecnica;
 - N. 2 elaborati grafici denominati Tavola Unica;
 - Studio di Impatto Ambientale;



10 16 GEN. 2009 *Paolo*

- Documentazione Fotografica;
- Relazione Tecnico Economica;
- Relazione Geologica;
- Relazione Agronomica;
- Valutazione di Incidenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 GEN. 2009

